



24.6.2010

COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1186/2008, presentata da Mariello Cao, cittadino italiano, corredata di 43 firme, sui lavori in corso in preparazione del vertice del G8 nell'arcipelago della Maddalena, in Sardegna (Italia)

1. Sintesi della petizione

Il firmatario protesta contro i lavori in corso sull'arcipelago della Maddalena, in Sardegna, in preparazione del vertice del G8, previsto per l'estate del 2009. Egli sostiene che le direttive 97/11/CE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, e 2003/4/CE, sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale, siano state violate. Il firmatario fa inoltre riferimento agli elevati livelli di radioattività dell'area, che ospitava in precedenza una base navale statunitense. Inoltre, l'arcipelago della Maddalena è un sito di interesse comunitario (direttiva 92/43/CEE). Riguardo alle interrogazioni rivolte ai parlamentari italiani (per esempio E-2198/08), il firmatario intende avviare una procedura di infrazione ai sensi dell'articolo 226 del trattato UE.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 12 febbraio 2009. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 7 luglio 2009.

La petizione

I firmatari fanno riferimento ai lavori effettuati sull'arcipelago della Maddalena, in Sardegna, in preparazione del vertice del G8, programmato per l'estate 2009.

I firmatari fanno riferimento all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3663

del 19 marzo 2008, che sarebbe in presunta violazione della legislazione comunitaria in materia di valutazione di impatto ambientale (direttiva 85/337/CEE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati¹, direttiva "VIA") e di accesso all'informazione ambientale (direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio²). Essi fanno inoltre riferimento al fatto che la Maddalena è un sito di importanza comunitaria protetto ai sensi della direttiva 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche³, e invitano la Commissione ad avviare un procedimento d'infrazione nei confronti dell'Italia a norma dell'articolo 226 del trattato CE.

I firmatari avevano rivolto la stessa richiesta al Parlamento europeo e alla Commissione, la quale ha risposto direttamente ai firmatari in data 9 dicembre 2008.

Osservazioni della Commissione sulla petizione

In seguito al ricevimento di una denuncia riguardante il regime legislativo semplificato istituito dall'ordinanza cui fanno riferimento i firmatari, nel 2008 la Commissione ha avviato indagini in merito. L'ordinanza si applica sia ai lavori relativi al vertice G8 alla Maddalena che a quelli concernenti il 150° anniversario dell'unità d'Italia. Questi ultimi, in base alle informazioni in possesso della Commissione, si protrarranno fino al 2011.

Hanno avuto luogo scambi di comunicazioni tra la Commissione e le autorità italiane, con conseguente modifica del testo originario dell'ordinanza. Tuttavia, nonostante le modifiche, l'ordinanza ha continuato a consentire l'avvio dei lavori di costruzione prima delle conclusioni delle procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA), il che non è in conformità della direttiva 85/337/CEE. Per tale motivo il 19 marzo 2009 la Commissione ha deciso di emettere un parere motivato nei confronti dell'Italia a norma dell'articolo 226 del trattato. Si è in attesa di una risposta da parte del Governo italiano.

Va notato che il parere motivato di cui sopra si riferisce soltanto alla violazione della direttiva 85/337/CEE. Per quanto riguarda le direttive 2003/4/CE e 92/43/CEE non può essere constatata alcuna violazione sulla base delle informazioni disponibili. In particolare, il semplice fatto che siano progettati o eseguiti lavori all'interno di un sito designato ai sensi della direttiva 82/43/CEE non costituisce di per sé una violazione del diritto comunitario. Queste conclusioni sono state trasmesse ai firmatari nella risposta inviata dai servizi della Commissione il 9 dicembre 2008.

In quanto ai presunti livelli elevati di radioattività nella zona che ospitava in precedenza una base navale statunitense, a norma del titolo II, capo 3, del trattato Euratom e del diritto derivato gli Stati membri sono tenuti ad assicurare la protezione della salute della popolazione contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti, il che comprende il controllo dei livelli di radioattività nell'ambiente.

La direttiva 96/29/Euratom del Consiglio del 13 maggio 1996 che stabilisce le norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori

¹ GU L 175 del 5.7.1985, pag. 40.

² GU L 41 del 14.2.2003, pag. 26.

³ GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7.

contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti (GU L 159 del 29.6.1996, pag. 1) tratta all'articolo 53 le situazioni comportanti un'esposizione prolungata dovuta agli effetti di un'emergenza radiologica o di una pratica passata. In questi casi la direttiva impone agli Stati membri di intervenire assicurando la delimitazione dell'area interessata, l'istituzione di un dispositivo di sorveglianza delle esposizioni, l'attuazione di interventi adeguati, tenuto conto delle caratteristiche reali della situazione, e la regolamentazione dell'accesso ai terreni o agli edifici ubicati nell'area delimitata, o della loro utilizzazione

La Commissione non è in possesso di prove incontrovertibili che consentano di stabilire che i livelli di radioattività alla Maddalena darebbero luogo attualmente a livelli eccessivi di esposizione continua nella zona indicata dai firmatari.

Conclusioni

Sulla base delle informazioni disponibili, la Commissione ritiene che non sussistano elementi che indichino una violazione delle pertinenti disposizioni del trattato Euratom e del diritto derivato.

La Commissione europea terrà la commissione per le petizioni al corrente degli sviluppi della summenzionata procedura di infrazione ai sensi del trattato CE.

4. Risposta complementare della Commissione, ricevuta il 6 giugno 2010.

Il 23 marzo 2009, nel quadro della procedura d'infrazione 2008/4372, la Commissione ha inviato un parere motivato all'Italia per la violazione dell'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva sulla valutazione ambientale 85/337/CEE¹. L'Italia ha risposto il 28 aprile 2009, comunicando che l'articolo 8, paragrafo 9, dell'ordinanza del 19 marzo 2008 è stato abrogato dall'ordinanza n.3756 del 15 aprile 2009. Poiché le mancate conformità alla normativa ambientale affrontate nella fattispecie sono state risolte, la Commissione ha deciso di chiudere il caso in data 8 ottobre 2009.

¹ GU L 175 del 5.7.1985, pag.40